

CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 3

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

POLIZZA “A”

POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEL COMITATO CENTRALE DELLA FNCPTSRM E DEI CONSIGLI DIRETTIVI DEI COLLEGI/ORDINI

La presente polizza è una copertura di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura nei termini e nei modi indicati nel presente contratto.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue s'intendono per:

Assicurazione:	il contratto di Assicurazione
Assicuratori:	L'impresa di Assicurazione o i sottoscrittori indicati nella scheda di copertura
Contraente:	Il soggetto che stipula la polizza
Assicurato:	Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Richiesta di risarcimento:	Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta risarcimento danni inviata all'assicurato in merito alle responsabilità per le quali è prestata l'assicurazione; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio dell'inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui il contraente ne venga a conoscenza per la prima volta con comunicazione scritta.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori
Scheda di Copertura:	si intende il documento allegato alla presente POLIZZA che riporta i dati dell'Assicurato e la sua attività, il Periodo di Assicurazione, il Limite di Indennizzo, il PREMIO ed eventuali dettagli dell'Assicurazione. La Scheda di Copertura forma parte integrante del contratto.
Sinistro:	ogni richiesta di risarcimento presentata per iscritto all'Assicurato
Periodo di Assicurazione:	la durata dell'Assicurazione indicata nel Modulo

SOGGETTI CHE POSSONO STIPULARE LA POLIZZA:

CATEGORIA 1

Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica: L'Assicurazione si intende prestata a favore dell'Ente Contraente, degli Organi Istituzionali della FNCPTSRM nonché a favore dei componenti degli Organi istituzionali della FNCOPTSRM e dei Dirigenti.

Gli Organi Istituzionali della FNCPTSRM sono composti da:

- Comitato Centrale 7 membri (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, 3 Consiglieri)
- Collegio dei Revisori dei conti 3 membri (Presidente, due Componenti e un Supplente).

Attività Assicurata: Esercizio delle attribuzioni e dei poteri conferiti agli assicurati dalla legge, dalle legittime delibere di nomina, dal contratto di lavoro per lo svolgimento dei compiti e funzioni inerenti la propria carica o qualifica.

MASSIMALI

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti nella medesima, dalla durata e stato della stessa.

Per più sinistri relativi ad un unico caso assicurativo la massima esposizione della Compagnia non potrà superare l'importo di € 4.000.000,00

CATEGORIA 2

Collegi/Ordini Provinciali e Interprovinciali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e componenti

Assicurati: L'Assicurazione si intende prestata a favore dei singoli Collegi/Ordini Provinciali e Interprovinciali dei TTSSRM nonché a favore dei componenti gli Organi istituzionali dei singoli Collegi/Ordini Provinciali e Interprovinciali dei TTSSRM. Gli Organi Istituzionali dei Collegi/Ordini sono composti da:

Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Dirigenti Amministrativi o, in assenza di tale ultima figura professionale, potrà essere indicato il nominativo di chi svolge funzioni apicali che verrà inserito in polizza con apposita appendice.

Attività Assicurata: Esercizio delle attribuzioni e dei poteri conferiti agli assicurati dalla legge, dalle legittime delibere di nomina, dal contratto di lavoro per lo svolgimento dei compiti e funzioni inerenti la propria carica o qualifica.

MASSIMALI

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti nella medesima, dalla durata e stato della stessa.

CATEGORIA 3

Responsabili di funzione

Assicurati: L'Assicurazione si intende prestata a favore delle figure di

- *Responsabile Servizio di prevenzione e protezione*
- *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione*
- *Responsabile per la Trasparenza*
- *Responsabile unico del Procedimento*
- *Responsabile unico del Protocollo Informatico*
- *Responsabile della Conservazione Legale*

Attività Assicurata: quella inerenti gli incarichi di cui in elenco e prevista dalla normativa vigente

MASSIMALI

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Con riferimento agli artt. 1892 – 1893 – 1894 c.c. il contraente e/o Assicurato dichiarano:

- Di non aver avuti annullati contratti di assicurazione per i rischi analoghi;
- Di non avere in corso polizze con altre Società per rischi analoghi;
- Che negli ultimi 3 anni non si è a conoscenza di procedimenti amministrativi a proprio carico o, in alternativa, che negli ultimi tre anni gli Assicurati sono stati soggetti attivi o passivi in procedimenti amministrativi come da tabella sinistri parte integrante della documentazione di gara;

Il Contraente si impegna ad informare gli Assicurati degli obblighi a suo carico e per gli stessi assume responsabilità e conseguenze.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEL COMITATO CENTRALE DELLA FNCPTSRM E DEI CONSIGLI DIRETTIVI DEI COLLEGI/ORDINI e dei COMPONENTI

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per fatti e/o atti connessi all'esercizio delle sue funzioni per danni cagionati a terzi, compresi gli iscritti agli Ordini e Collegi. Gli Assicuratori non saranno tenuti al pagamento dell'indennizzo qualora la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato riguardino la responsabilità personale per danni cagionati allo Stato o a Enti Pubblici e la responsabilità contabile, così come previsto dall'art. 3, comma 59 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)

Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), per i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare atti, documenti o titoli non al portatore, per ogni Sinistro e per Periodo di Assicurazione.

Art. 2 - DELIMITAZIONE AL NOVERO DEI TERZI PER L'ASSICURATO PERSONA FISICA

Non sono considerati terzi, per richieste di risarcimento avanzate direttamente contro l'Assicurato di cui alla definizione lettera (i),(ii),(iii), i relativi genitori ei figli, nonché qualsiasi altro Parente od affine in stato di convivenza.

Art.3- ESCLUSIONI

Non è compresa in garanzia la responsabilità conseguente a:

- a) esclusivo mancato raggiungimento del fine e degli obiettivi del Consiglio nonché scelte di natura discrezionale che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti dalla legge;
- b) dolo dell'Assicurato giudizialmente accertato;
- c) danni a persone (morte e/o lesioni corporali) e danneggiamenti materiali a cose;
- d) perdita, distruzione o deterioramento di denaro e preziosi;
- e) furto, appropriazione indebita, rapina ed incendio;
- f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
guerra, ostilità o operazioni belliche, invasione; guerra civile, rivolta, ribellione, insurrezione, caduta del governo legalmente costituito, tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione, usurpazione di potere;
- g) qualsiasi atto di terrorismo, incluso gli atti di qualsiasi natura intrapresi per il controllo, la prevenzione e la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questi.
- j) Non sono comprese in garanzia le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte all'Assicurato, salvo che le stesse siano comminate a terzi per responsabilità dell'Assicurato.
- k) Fatti e circostanze note alla data di decorrenza, anche se non denunciati agli assicuratori precedenti.

ART. 4 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione della copertura indipendentemente dalla data in cui ha avuto luogo il fatto, l'errore o l'omissione che ha originato la richiesta di risarcimento. In relazione alla predetta operatività della garanzia. l'Assicurato dichiara inizialmente di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento, di perdite o danni per le quali è prestata la presente assicurazione.

La copertura non opera per le richieste di risarcimento derivanti da situazioni e circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, che erano già note all'Assicurato alla data di effetto del periodo di assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno a precedenti assicuratori.

Se durante il Periodo di Assicurazione il Contraente dovesse cessare la propria attività per qualsiasi causa quali, a titolo esemplificativo:

- redistribuzione territoriale delle competenze;
- cancellazione o eliminazione del Consiglio Direttivo del Collegio/Ordine
- commissariamento
- incorporazione in altro organismo analogo

L'Assicurazione sarà operante per i danni derivanti da atti dannosi commessi, dall'Assicurato in data precedente a quella in cui i sopra citati cambiamenti strutturali hanno avuto effetto, che siano denunciati alla Società nei 5 (cinque) anni successivi alla data di cessazione dell'attività. Il premio versato dal Contraente relativo all'anno in cui avviene la cessazione è interamente dovuto agli Assicuratori.

Nel caso in cui si verifichino ENTRAMBE le condizioni di seguito elencate:

- gli Assicuratori recedano o non rinnovino la presente Polizza per ragioni diverse dal mancato pagamento del premio o da altro inadempimento da parte dell'Assicurato ai termini ed alle condizioni di questa polizza,
 - il Contraente non rinnovi la copertura prevista dalla presente Polizza con nessun'altra Società,
- il Contraente ha la facoltà di acquistare un Maggior Termine per la Notifica dei Reclami di 5 anni dietro pagamento di un premio addizionale pari al 100% dell'ultimo premio annuo corrisposto.

Tale premio addizionale dovrà essere pagato entro 30 giorni dall'inizio del Maggior Termine per la Notifica dei Reclami. Il Contraente dovrà inviare agli Assicuratori richiesta scritta per questa estensione entro 30 giorni successivi alla scadenza del Periodo di Assicurazione.

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo per sinistro e per anno, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza indicato all'art.5.

ART. 5- LIMITI DI INDENNIZZO

Il massimale per sinistro e per il periodo di Assicurazione è pari a euro 2.000.000,00 (duemilioni)

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione della polizza. A tal fine più richieste di risarcimento originate da una medesima causa sono considerate un unico sinistro, con l'applicazione di un'unica franchigia e nei limiti del massimale vigente al momento della prima richiesta.

Per più sinistri relativi ad un unico caso assicurativo la massima esposizione della Compagnia non potrà superare l'importo di € 4.000.000,00

ART. 6- FRANCHIGIA OBBLIGATORIA

La garanzia è prestata con la franchigia fissa a carico dell'Assicurato di euro 500,00 per sinistro .

ART. 7- ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia opera per i comportamenti colposi posti in essere nei paesi membri dell'Unione Europea.

Art. 8- SPESE DI LITE

Sono a carico della Società le spese sostenute dall'Assicurato per resistere alle richieste di risarcimento, con i limiti previsti dall'art. 1917 c.c.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali, tecnici o periti che non siano da essa designati o autorizzati.

ART. 9- DENUNCIA DEL SINISTRO E DELLE CIRCOSTANZE, SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITA'

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società o all'intermediario cui è affidata la gestione del contratto ogni richiesta scritta di risarcimento effettuata nei suoi confronti entro 30 giorni dal momento nel quale ne è venuto a conoscenza.

Detta comunicazione deve contenere:

- la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze;
- la copia della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
- il nome e il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati;
- il nome e il domicilio delle persone informate dei fatti.

L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari

relativi al sinistro.

Nel caso di un sinistro, per il risarcimento del quale la Società possa essere chiamata a rispondere, nessuna spesa potrà essere sostenuta dalla Società senza il suo preventivo consenso.

Nessuna ammissione di responsabilità e/o pagamento di sinistro da parte degli Assicurati potrà essere fatto senza il preventivo consenso della Società.

Nel caso in cui, durante il Periodo di Assicurazione previsto all'art. 4 che precede, l'Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine a un Sinistro, può darne comunicazione scritta alla Società. Tale comunicazione deve essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il contestato, supposto o potenziale, fatto o circostanza;
- b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale, fatto o circostanza;
- c) i motivi per cui si prevede che possa essere denunciato un Sinistro;
- d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Gli eventuali sinistri successivamente verificatisi, denunciati dall'Assicurato e riconducibili a tali circostanze, saranno considerate trasmessi alla Società alla data della precedente comunicazione delle circostanze.

ART. 10- ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora gli Assicurati al momento della prima richiesta scritta di risarcimento siano coperti con altra polizza di assicurazione sullo stesso rischio e finché quest'ultima sia operante, la garanzia oggetto della presente assicurazione opererà a primo rischio per le garanzie non previste dalla predetta polizza e a secondo rischio, vale a dire con una franchigia assoluta pari al massimale della polizza già esistente, per le garanzie previste da quest'ultima.

ART. 11- CLAUSOLA DI GESTIONE

I Sottoscrittori conferiscono mandato a Aon S.p.A. di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata a Aon Spa filiale indicata in Scheda di Copertura. si considererà come effettuata al Sottoscrittore;
- b) Ogni comunicazione effettuata da Aon Spa filiale indicata in Scheda di Copertura. si considererà come effettuata dal Sottoscrittore.

Con la sottoscrizione della presente polizza il Consiglio Assicurato conferisce mandato alla società di brokeraggio Aon Spa Filiale indicata in Scheda di Copertura di rappresentarlo ai fini della gestione del presente contratto assicurativo.

ART. 12- FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

ART. 13- DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

ART. 14- ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successive stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

ART. 15- PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze

ART. 16- MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 17- AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

ART. 18 -DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

ART. 19 — DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza ha durata triennale con facoltà di rescindibilità da parte della Società a ogni scadenza annuale con preavviso di 90 giorni. Al termine del triennio la polizza potrà essere rinnovata, su espressa volontà delle parti, per un ulteriore triennio alle medesime condizioni.

ART. 20 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 21- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

ART. 22 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

Il Contraente

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli riportati nel testo della presente polizza:

ART.2 DELIMITAZIONI AL NOVERO DEI TERZI

ART. 3 ESCLUSIONI

ART. 4 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

ART. 9 DENUNCIA DEL SINISTRO E DELLE CIRCOSTANZE, SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITA'
ART 19 DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Data

Il Contraente

POLIZZA “B”

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA CONTABILE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALE DELLA FNCPTSRM E DEI COLLEGI/ORDINI TERRITORIALI

La presente polizza è una copertura di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura nei termini e nei modi indicati nel presente contratto.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue s'intendono per:

- Assicurazione:** il contratto di Assicurazione
- Assicuratori:** L'impresa di Assicurazione o i sottoscrittori indicati nella scheda di copertura
- Contraente:** Il soggetto obbligato al versamento del premio
- Assicurato:** i) la persona fisica nominalmente identificata che sia membro di:

Organi Istituzionali della FNCPTSRM

- Comitato Centrale 7 membri (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, 3 Consiglieri)

- Collegio dei Revisori dei conti 4 membri (Presidente, due Componenti e un Supplente).

Collegi/Ordini Provinciali e Interprovinciali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e componenti

- Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti,

MASSIMALI

L'assicurazione di intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di euro 1.000.000,00 per sinistro/anno/assicurato.

Responsabili di funzione

- *Responsabile Servizio di prevenzione e protezione*
- *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione*
- *Responsabile per la Trasparenza*
- *Responsabile unico del Procedimento*
- *Responsabile unico del Protocollo Informatico*
- *Responsabile della Conservazione Legale*

ii) il dipendente designato quale responsabile della sicurezza come indicato dal D.Lgs.81/2008 e dalle successive modifiche intervenute;

iii) il dipendente designato quale responsabile della privacy.

Ed inoltre:

(iv) Il coniuge (legittimo) od il convivente more-uxorio delle persone fisiche definite nei precedenti punti

(v) il patrimonio, gli eredi, i rappresentanti legali o aventi causa di qualsiasi persona fisica come definita nei precedenti punti per le responsabilità loro facenti capo a seguito di un Atto Dannoso commesso da una persona fisica come definita ai punti di cui sopra

Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Richiesta di risarcimento: Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta risarcimento danni inviata all'assicurato in merito alle responsabilità per le quali è prestata l'assicurazione; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio dell'inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui il contraente ne venga a conoscenza per la prima volta con comunicazione scritta.

Premio: la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori

Sinistro: ogni richiesta di risarcimento presentata per iscritto all'Assicurato

Periodo di Assicurazione: la durata dell'Assicurazione indicata nel Modulo

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, direttamente o in via di rivalsa, all'Amministrazione presso la quale opera e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di una accertata definizione giudiziale, per atti od omissioni a lui imputabili e commessi con colpa grave, che abbiano cagionato ad essi un danno.

Tale estensione si riferisce ad atti, fatti od omissioni commessi dall'Assicurato nell'esercizio delle funzioni e/o della carica ricoperta presso il Consiglio dell'Ordine/Collegio in cui opera e/o ricopra ruoli mediante convenzioni o altre forme di incarico professionale.

Si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dall'Assicurato in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali.

La garanzia copre la sola responsabilità personale e diretta dell'Assicurato, con esclusione della quota di responsabilità che possa al medesimo far carico in via di solidarietà.

Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), per i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare atti, documenti o titoli non al portatore, per ogni Sinistro e per Periodo di Assicurazione.

Art. 2 ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dei componenti del Consiglio, nonché qualsiasi altro parente od affine in stato di convivenza.

Non è compresa in garanzia la responsabilità conseguente a:

- a) esclusivo mancato raggiungimento del fine e degli obiettivi del Consiglio, nonché scelte di natura discrezionale che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti dalla legge;
- b) dolo degli Assicurati giudizialmente accertato;
- c) danni a persone (morte e/o lesioni corporali) e danneggiamenti materiali a cose;
- d) perdita, distruzione o deterioramento di denaro e preziosi;
- e) furto, appropriazione indebita, rapina ed incendio;
- f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- g) guerra, ostilità o operazioni belliche, invasione; guerra civile, rivolta, ribellione, insurrezione, caduta del governo legalmente costituito, tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione, usurpazione di potere;
- h) qualsiasi atto di terrorismo, incluso gli atti di qualsiasi natura intrapresi per il controllo, la prevenzione e la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questi.

i) ESCLUSIONE INVESTIMENTI

Si intendono esclusi dalla presente polizza Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da.

Fluttuazioni negative del mercato compreso errori ed omissioni dell'Assicurato nel valutare gli effetti delle stesse sul valore degli investimenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo con il termine investimento si intendono: titoli, merci, valute insieme con ogni altra forma di strumento finanziario inclusi strumenti derivati)

Ogni reale o asserita rappresentazione, garanzia, o promessa da parte dell'Assicurato o per suo conto circa il rendimento di ogni forma di investimento come sopra definito.

Non sono infine comprese in garanzia le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai componenti del Consiglio Assicurati, ma la garanzia sarà operante per le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte a terzi di cui i componenti del Consiglio assicurati siano chiamati a rispondere.

Inoltre:

In nessun caso gli **Assicuratori** saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire o effettuare alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora

detta copertura pagamento o indennizzo costituiscano violazione di qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni Economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America

ART. 3 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di Assicurazione della copertura indipendentemente dalla data in cui ha avuto luogo il fatto, l'errore o l'omissione che ha originato la richiesta di risarcimento.

In relazione alla predetta operatività della garanzia l'Assicurato dichiara inizialmente di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento, di perdite o danni per le quali è prestata la presente assicurazione.

In caso di cessazione dell'incarico di un Assicurato in corso di vigenza della presente polizza saranno indennizzabili le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro 5 (cinque) anni dalla cessazione dell'incarico purché tali richieste si riferiscano a fatti coperti

durante il Periodo di Assicurazione. E' facoltà dell'Assicurato cessato, o dei suoi aventi diritto, richiedere agli Assicuratori, trascorsi i cinque anni di cui sopra, la proroga della garanzia di ulteriori 5 anni, fermo il massimale previsto in polizza a fronte del pagamento del premio pari al 150% dell'ultima annualità versata dall'Assicurato

Nel caso in cui si verifichino ENTRAMBE le condizioni di seguito elencate:

(i) gli Assicuratori recedano o non rinnovino la presente Polizza per ragioni diverse dal mancato pagamento del premio o da altro inadempimento da parte dell'Assicurato ai termini ed alle condizioni di questa polizza,

(ii) il Contraente non rinnovi la copertura prevista dalla presente Polizza con altri Assicuratori.

il Contraente ha la facoltà di acquistare un Maggior Termine per la Notifica dei Reclami di 5 anni dietro pagamento di un premio addizionale pari al 100% dell'ultimo premio annuo corrisposto.

Tale premio addizionale dovrà essere pagato entro 30 giorni dall'inizio del Maggior Termine per la Notifica dei Reclami. Il Contraente dovrà inviare agli Assicuratori richiesta scritta per questa estensione entro 30 giorni successivi alla scadenza del Periodo di Assicurazione.

di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente Polizza.

ART. 4 LIMITI DI INDENNIZZO

Il massimale per sinistro e per il periodo di assicurazione indicato in Scheda di Copertura.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione della polizza. A tal fine più richieste di risarcimento originate da una medesima causa sono considerate un unico sinistro, con l'applicazione di un'unica franchigia e nei limiti del massimale vigente al momento della prima richiesta.

Nel caso gli Assicuratori prestino copertura a più Assicurati appartenenti al medesimo organismo istituzionale il massimale annuo in caso di corresponsabilità non potrà essere superiore in ogni caso a euro 5.000.000.

ART. 5 FRANCHIGIA OBBLIGATORIA

La garanzia è prestata con la franchigia fissa a carico dell'Assicurato di euro 250,00

ART. 6 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia opera per i comportamenti colposi posti in essere nei paesi membri dell'Unione Europea.

Art. 7 SPESE DI LITE

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute dall'Assicurato per resistere alle richieste di risarcimento, con i limiti previsti dall'art. 1917 c.c..

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali, tecnici o periti che non siano da essa designati o autorizzati.

ART. 8 DENUNCIA DEL SINISTRO E DELLE CIRCOSTANZE, SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITA'

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori o all'intermediario cui è affidata la gestione del contratto ogni richiesta scritta di risarcimento effettuata nei suoi confronti entro 30 giorni dal momento nel quale ne è venuto a conoscenza.

Detta comunicazione deve contenere:

- la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze;

- la copia della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
- il nome e il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati;
- il nome e il domicilio delle persone informate dei fatti.

L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Nel caso di un sinistro, per il risarcimento del quale gli Assicuratori possa essere chiamata a rispondere, nessuna spesa potrà essere sostenuta dagli Assicuratori senza il suo preventivo consenso.

Nessuna ammissione di responsabilità e/o pagamento di sinistro da parte degli Assicurati potrà essere fatto senza il preventivo consenso degli Assicuratori.

Nel caso in cui, durante il Periodo di Assicurazione della garanzia previsto all'art. 3 che precede, l'Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine a un Sinistro, può darne comunicazione scritta agli Assicuratori. Tale comunicazione deve essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il contestato, supposto o potenziale, fatto o circostanza;
- b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale, fatto o circostanza;
- c) i motivi per cui si prevede che possa essere denunciato un Sinistro;
- d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Gli eventuali sinistri successivamente verificatisi, denunciati dall'Assicurato e riconducibili a tali circostanze, saranno considerate trasmessi alla Assicuratori alla data della precedente comunicazione delle circostanze.

ART. 9 ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora l'Assicurato al momento della prima richiesta scritta di risarcimento sia coperto con altra polizza di assicurazione sullo stesso rischio e finché quest'ultima sia operante, la garanzia oggetto della presente assicurazione opererà a primo rischio per le garanzie non previste dalla predetta polizza e a secondo rischio, vale a dire con una franchigia assoluta pari al massimale della polizza già esistente, per le garanzie previste da quest'ultima.

ART. 10 CLAUSOLA BROKER

I Sottoscrittori conferiscono mandato a Aon S.p.A. di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto:

Ogni comunicazione effettuata a Aon Spa filiale indicata in Scheda di Copertura. si considererà come effettuata al Sottoscrittore;

Ogni comunicazione effettuata da Aon Spa filiale indicata in Scheda di Copertura. si considererà come effettuata dal Sottoscrittore.

Con la sottoscrizione della presente polizza il Consiglio Assicurato conferisce mandato alla società di brokeraggio Aon Spa Filiale indicata in Scheda di Copertura di rappresentarlo ai fini della gestione del presente contratto assicurativo.

ART. 11 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha domicilio l'Assicurato.

Il Contraente

.....

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

ART. 12 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

ART. 13 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

ART. 14 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

ART. 15 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 16 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

ART. 17 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

ART. 18 CESSAZIONE DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO

La polizza è di durata annuale ed è previsto il tacito rinnovo come normato all'art.19.

Se la presente Polizza è stipulata per un periodo di più annualità, è comunque in facoltà delle parti rescinderla al termine di ogni periodo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

ART.19 SCADENZA SENZA TACITO RINNOVO

La presente polizza scadrà alla sua naturale scadenza fissata in MODULO senza l'obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso. Si precisa che nel caso in cui da parte dell'Assicurato/Contraente sia trasmesso all'Assicuratore (per il tramite del broker di cui all'art. 13 seguente) il questionario di rinnovo entro il termine di scadenza e contrattuale e questo non presenti dichiarazioni riguardanti sinistri o circostanze di cui all'art 7 il rischio verrà considerato in copertura fino al 7° giorno successivo alla ricezione da parte dell'Assicurato/Contraente di comunicazione riguardante i termini di rinnovo del contratto.

ART. 20 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 22 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

Il Contraente

.....

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli riportati nel testo della presente polizza:

ART. 2 ESCLUSIONI

ART. 3 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

ART. 8 DENUNCIA DEL SINISTRO, SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITA'

ART 19 TACITO RINNOVO

Il Contraente

.....